

# Start-up, alla srl basta la firma

## Atti e statuti predisposti in formato elaborabile XML

Pagina a cura

DI CINZIA DE STEFANIS

**D**al 20 luglio 2016 nuova modalità di costituzione online con firma digitale di start-up innovativa costituita nella forma di Srl. A partire da tale data, pertanto, gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata potranno essere redatti e sottoscritti dai soci con firma digitale attraverso la piattaforma [start-up.registroimprese.it](http://start-up.registroimprese.it). Ciò in via facoltativa e alternativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico redatto dal notaio. È con il decreto direttoriale del Mise del 1° luglio 2016 (in attesa di essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*) che sono state approvate le specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative. Correlatamente, è stata redatta dai tecnici dello sviluppo economico, guidato dal ministro Carlo Calenda, la circolare 3691/C del 1° luglio 2016, recante le disposizioni applicative del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 e del decreto direttoriale 1° luglio 2016. Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi a quanto previsto dal decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia dal 20 luglio 2016.

**Come predisporre il modello standard.** Le specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML. Gli atti costitutivi e gli statuti devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma [start-up.registroimprese.it](http://start-up.registroimprese.it). L'atto è previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità «registrazione» presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte. La parte contraente inserisce tutti i dati necessari per la registrazione dell'atto, compilando l'apposito modello e lo sottoscrive digitalmente. La piattaforma provvede a trasmettere, mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle entrate, il modello sottoscritto, l'atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento. L'ufficio delle entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all'indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione. Effettuata la registrazione la piattaforma integra automaticamente gli estremi di regi-

strazione nel file pratica.

Successivamente, l'atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione dovranno essere trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio. L'ufficio del registro delle imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti. In caso di esito positivo l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni

dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «start-up costituita a norma dell'articolo 4, comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale». Tale dicitura verrà tolta dall'ufficio al momento

dell'iscrizione nell'apposita sezione speciale. La mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese comporta il rifiuto dell'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile.

**Iscrizione della start-up nella sezione speciale registro imprese con comunicazione unica.** Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al registro delle imprese attraverso una pratica di comunicazione unica. Una procedura guidata faciliterà l'apposizione delle firme digitali e la preparazione di una comunicazione unica al registro delle imprese, comprensiva degli allegati indicati nel modello. Qualora emerga la necessità di modificare i dati inseriti nel modello, il sistema consente di estrarre una copia del modello già trasmesso e di procedere alle modifiche che si intendono apportare. Il modello con cui vengono apportate le modifiche, con i relativi allegati, costituisce un nuovo atto iscritto al registro delle imprese, che non varia il modello precedentemente iscritto. Le start-up innovative devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese e sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e del diritto camerale dovuto in favore delle camere di commercio. Tale esenzione opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e dura non oltre il quinto anno di iscrizione. L'esonerazione dal versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all'iscrizione nel registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale sociale agevolato. La start-up innovativa aggiorna con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della

domanda d'iscrizione alla sezione speciale del registro imprese, sia al fine di favorire il monitoraggio diffuso degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di trasparenza verso il mercato. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura

di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti depositando tale dichiarazione presso il registro delle imprese.

—© Riproduzione riservata—

### Le diverse possibilità

- Grazie alla compilazione da parte dei soci di un modello standard è possibile procedere alla costituzione di una «start-up» innovativa avente la forma giuridica di società a responsabilità limitata (non semplificata o a un euro) senza l'intervento notarile
- Il procedimento della modalità di costituzione online con firma digitale della srl start-up innovativa è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile. Pertanto, gli uffici del registro delle imprese potranno continuare a iscrivere nella sezione ordinaria e speciale, le start-up, costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2463 del codice civile, con atto pubblico
- Gli atti costitutivi e gli statuti, sono redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma informatica appositamente predisposta [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it)
- Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al registro delle imprese attraverso una pratica di comunicazione unica. Una procedura guidata faciliterà l'apposizione delle firme digitali e la preparazione di una comunicazione unica al registro delle imprese, comprensiva degli allegati indicati nel modello
- La scelta di utilizzare una società a responsabilità limitata per la costituzione di una società innovativa, è dettata da due ordini di ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle start-up iscritte nella sezione speciale e costituite in forma di srl (che rappresentano ad oggi oltre l'80% del numero complessivo delle start-up) e in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole, che il legislatore degli articoli 25 e seguenti del dl n. 179 del 2012 ha riservato alle start-up costituite sotto forma di società a responsabilità limitata (ex pluribus la disciplina relativa alle diverse categorie di quote e all'equity crowdfunding)

### Il procedimento è facoltativo e alternativo

Il procedimento della modalità di costituzione online con firma digitale della srl start-up innovativa è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile. Pertanto, gli uffici del registro delle imprese potranno continuare a iscrivere nella sezione ordinaria e speciale, le start-up, costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2463 del codice civile, con atto pubblico. Il decreto del ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 ha, ovviamente, regolato esclusivamente il modello standard alternativo, rimanendo disciplinato dal codice civile, dalla legge n. 89 del 1913 (c.d. legge notarile) e dalle altre norme di sistema, l'ordinaria costituzione tramite atto pubblico. La scelta di utilizzare una società a responsabilità limitata per la costituzione di una società innovativa, è dettata da due ordini di ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle start-up

iscritte nella sezione speciale e costituite in forma di srl (che rappresentano a oggi oltre l'80% del numero complessivo delle start-up) e in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole, che il legislatore degli articoli 25 e seguenti del dl n. 179 del 2012 ha riservato alle start-up costituite sotto forma di società a responsabilità limitata (ex pluribus la disciplina relativa alle diverse categorie di quote e all'equity crowdfunding).



PRELIEVO DI SOLIDARIETÀ

di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti depositando tale dichiarazione presso il registro delle imprese.